



Berna, 21 marzo 2025

Ordinanza sull'adeguamento dei tassi d'interesse secondo la legge sulle fidejussioni solidali COVID-19

Commento

Indice

1	Situazione iniziale	3
1.1	Necessità di agire e obiettivi	3
1.2	Alternative esaminate e opzione scelta	3
2	Diritto comparato	3
3	Consultazione delle banche mutuanti e informazione dell'economia reale	4
4	Sviluppi del mercato e considerazioni del Consiglio federale	4
4.1	Andamento dei tassi d'interesse	4
4.2	Considerazioni del Consiglio federale	5
5	Ripercussioni	6
5.1	Ripercussioni per la Confederazione	6
5.2	Ripercussioni per i mutuatari	6
5.3	Ripercussioni per le banche	6
6	Aspetti giuridici	6
7	Entrata in vigore	6

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Secondo l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 2020¹ sulle fideiussioni solidali COVID-19 (LFiS-COVID-19), su proposta del Dipartimento federale delle finanze (DFF), il Consiglio federale adegua ogni anno agli sviluppi del mercato, con effetto a decorrere dal 31 marzo, i tassi d'interesse dei crediti di cui all'ordinanza del 25 marzo 2020² sulle fideiussioni solidali COVID-19 (OFis-COVID-19).

Dall'avvio del programma di garanzia i tassi d'interesse ammontavano:

- allo 0,0 per cento per i crediti COVID-19 fino a 500 000 franchi (schema di rifinanziamento 1³);
- allo 0,5 per cento per i crediti COVID-19 Plus (schema di rifinanziamento 2⁴).

Al 31 marzo del 2021 e del 2022 si sono svolte verifiche annuali che non hanno comportato l'adeguamento dei tassi d'interesse poiché in quelle date di riferimento i tassi d'interesse determinanti erano ancora negativi.

A seguito dell'evoluzione del mercato, il Consiglio federale ha fissato i tassi d'interesse applicabili dal 31 marzo 2023 come segue:

- all'1,5 per cento per i crediti COVID-19 fino a 500 000 franchi (schema di rifinanziamento 1);
- al 2,0 per cento per i crediti COVID-19 Plus (schema di rifinanziamento 2).

Successivamente il Consiglio federale ha riconfermato questi tassi, applicabili dunque anche dal 31 marzo 2024. Da allora la Banca nazionale svizzera (BNS) ha ridotto gradualmente il tasso guida di complessivamente 1,25 punti percentuali. Considerato questo adeguamento, il Consiglio federale fissa i tassi d'interesse applicabili dal 31 marzo 2025 come segue:

- allo 0,25 per cento per i crediti COVID-19 fino a 500 000 franchi (schema di rifinanziamento 1);
- allo 0,75 per cento per i crediti COVID-19 Plus (schema di rifinanziamento 2).

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

Con l'adeguamento dei tassi d'interesse il Consiglio federale segue gli sviluppi intervenuti sul mercato. Nella sua decisione si orienta al tasso guida della BNS.

2 Diritto comparato

Nel caso specifico non è opportuno condurre un'analisi del diritto comparato, dal momento che i crediti garantiti da una fideiussione solidale COVID-19 costituiscono una soluzione svizzera unica nel suo genere.

¹ RS 951.26

² RU 2020 1077

³ Art. 3 OFis-COVID-19

⁴ Art. 4 OFis-COVID-19

3 Consultazione delle banche mutuanti e informazione dell'economia reale


Prima dell'adeguamento dei tassi d'interesse il DFF consulta le banche mutuanti conformemente all'articolo 4 capoverso 2 LFiS-COVID-19. Nel suo parere l'Associazione svizzera dei banchieri fa presente che il meccanismo scelto dal Consiglio federale, secondo il quale i tassi d'interesse per i crediti COVID-19 corrispondono ogni volta al tasso guida della BNS di fine marzo (e rimangono invariati per un anno), permette di coprire soltanto i costi di rifinanziamento delle banche ma non le spese operative e contabili (ad es. gestione del conto e attuazione del regime di ammortamento, chiarimenti in merito a presunti abusi). Queste spese devono essere sostenute direttamente dalle banche mutuanti.

A fine febbraio 2025 la Segreteria di Stato dell'economia (Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca) ha informato gli esponenti dell'economia reale tramite un comunicato stampa pubblicato sul suo portale per le PMI e una newsletter.

4 Sviluppi del mercato e considerazioni del Consiglio federale

4.1 Andamento dei tassi d'interesse

Il grafico seguente illustra l'andamento del tasso guida della BNS e del tasso d'interesse per i crediti COVID-19 concessi nel quadro dello schema di rifinanziamento 1. Per favorire la leggibilità, nel grafico non viene rappresentato il tasso d'interesse dello schema di rifinanziamento 2. Questo tasso è sempre di 0,5 punti percentuali maggiore rispetto al tasso dello schema di rifinanziamento 1.



Fonte: BNS

Per la determinazione dei tassi d'interesse il Consiglio federale considera, tra l'altro, il tasso guida della BNS⁵, che le banche aderenti al programma dei crediti COVID-19 versano alla

⁵ Cfr. messaggio relativo alla legge federale concernente i crediti garantiti da una fideiussione solidale in seguito al coronavirus, FF 2020 7427, in particolare 7456.

Banca centrale per ottenere liquidità attraverso il cosiddetto schema di rifinanziamento BNS-COVID-19 (SRC).

4.2 Considerazioni del Consiglio federale

Lo sviluppo delle condizioni di mercato deve essere considerato alla luce dei criteri applicati dal Consiglio federale nelle precedenti verifiche dei tassi d'interesse: distorsioni del mercato, ammortamento, ripartizione dei costi e sostenibilità finanziaria.

Distorsioni del mercato: alle imprese che non hanno chiesto un credito COVID-19 oppure che lo hanno già rimborsato viene concesso un credito solo alle condizioni attuali di mercato, ovvero a un tasso d'interesse superiore al tasso guida della BNS. Poiché con la riduzione del tasso guida della BNS diminuiscono anche i tassi di mercato, è possibile ridurre i tassi d'interesse per i crediti COVID-19 tenendo conto delle distorsioni del mercato.

Ammortamento: se i tassi d'interesse sono inferiori ai tassi di mercato, i mutuatari sono incentivati a mantenere il loro credito COVID-19 più a lungo del necessario. L'effetto di incentivazione al rimborso sarebbe più efficace per i mutuatari se i tassi d'interesse dei crediti COVID-19 rimanessero al di sopra del tasso guida della BNS. Tuttavia, nel caso di riduzione dei tassi di mercato, si rende necessario un adeguamento anche dei tassi d'interesse dei crediti COVID-19 per incentivare l'ammortamento.

Ripartizione dei costi: i costi sostenuti dalle banche con il programma di credito si compongono dei costi di rifinanziamento e delle spese per la gestione dei crediti. I tassi d'interesse dei crediti COVID-19 che si orientano al tasso guida della BNS forniscono un importante contributo alla copertura dei costi delle banche, in particolare dei costi di rifinanziamento. Se il tasso guida della BNS è in calo si può quindi giustificare una riduzione dei tassi d'interesse dei crediti COVID-19 anche dal punto di vista della ripartizione dei costi.

Sostenibilità finanziaria: all'atto della concessione dei crediti l'importo garantito da una fideiussione solidale ammontava al massimo al 10 per cento della cifra d'affari realizzata nel 2019 o nel 2018. In altri termini, il tasso d'interesse attuale dell'1,5 per cento corrisponde a circa lo 0,15 per cento di tale cifra d'affari. Per un credito ancora scoperto di 100 000 franchi, ad esempio, si ha un costo per interessi di 1500 franchi all'anno. Una riduzione del tasso d'interesse di un punto percentuale corrisponderebbe a un costo di 1000 franchi all'anno. Applicare una riduzione dei tassi d'interesse dei crediti COVID-19, a seguito della considerazione del calo dei tassi di mercato, riduce quindi gli oneri a titolo di interessi dei mutuatari.

Alla luce delle summenzionate considerazioni, il Consiglio federale si orienta alla riduzione del tasso guida della BNS e, con la presente ordinanza, fissa i tassi d'interesse dei crediti COVID-19 come segue:

- schema di rifinanziamento 1: 0,25 per cento;
- schema di rifinanziamento 2: 0,75 per cento.

Anche in futuro è opportuno seguire lo sviluppo del tasso guida della BNS, senza, tuttavia, tralasciare di considerare anche i criteri sopra descritti (incentivo all'ammortamento, distorsioni della concorrenza, copertura dei costi delle banche nel suo complesso, sostenibilità finanziaria). Il DFF applicherà questi criteri anche nel quadro di proposte future. Di conseguenza, se circostanze straordinarie lo richiedono, è possibile scostarsi dal tasso guida della BNS.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

La riduzione dei tassi d'interesse non comporta ripercussioni dirette per la Confederazione.

5.2 Ripercussioni per i mutuatari

Con la riduzione dei tassi d'interesse diminuiscono anche i costi di finanziamento per i mutuatari.

5.3 Ripercussioni per le banche

La riduzione dei tassi d'interesse fino a raggiungere il tasso guida della BNS (schema di rifinanziamento 1) oppure il tasso guida più 0,5 punti percentuali (schema di rifinanziamento 2) comporta una diminuzione dei margini delle banche nell'attuale contesto di mercato, ma consente loro comunque di coprire i costi di rifinanziamento.

6 Aspetti giuridici

In virtù dell'articolo 4 capoverso 2 LFiS-COVID-19, il Consiglio federale è autorizzato ad adeguare i tassi d'interesse qui esposti agli sviluppi di mercato. Lo fa attraverso la presente ordinanza.

7 Entrata in vigore

L'ordinanza, con le pertinenti modifiche di legge, entrerà in vigore il 31 marzo 2025.